



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nota tecnica relativa alle procedure per garantire l'esercizio del diritto di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

In occasione delle iscrizioni al nuovo anno scolastico si pone l'esigenza di definire il quadro degli iscritti anche in riferimento alla scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e delle successive possibili opzioni per chi non se ne avvale.

Con l'iscrizione on line si raccolgono, a livello centrale, le scelte individuali compiute in merito all'avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica e poi della successiva opzione per le attività alternative per i soli studenti che non si avvalgono.

In questo senso, salvo le eccezioni per chi non perfeziona - per vari motivi - l'iscrizione on line, ciascun istituto già prima dell'avvio dell'anno scolastico conosce il quadro delle iscrizioni e delle conseguenti scelte per quanto riguarda l'avvalersi o il non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica e può opportunamente comunicarlo ai docenti interessati.

Nel caso di studenti che, per vari motivi, non abbiano perfezionato l'iscrizione on line alla scuola, oppure per coloro che intendano modificare la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'IRC negli anni successivi a quello di iscrizione, si richiama la specifica procedura prevista dalla normativa, da gestire in cartaceo da parte della scuola (Allegato 1).

Rispetto alle possibili opzioni per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, in carico alla scuola, è importante che l'istituto scolastico si attivi per un reale e propositivo esercizio di scelta.

In questo contesto viene richiamato il quadro normativo di riferimento e si indicano alcune linee guida relative alla organizzazione delle attività alternative, e soprattutto alla prima opzione delle attività didattiche e formative, le quali si presentano generalmente più complicate da attivare rispetto alle altre opzioni (Allegato 2).

Si dichiara la disponibilità più ampia per favorire la migliore collaborazione con la dirigenza scolastica e con le segreterie in modo da risolvere eventuali questioni o problematiche in merito.

Per esigenze di chiarimento è possibile far riferimento ai seguenti recapiti:

ruggero.morandi@provincia.tn.it; tel. 0461 491431.

La presente documentazione e la modulistica sono pubblicate sul sito www.vivoscuola.it.

L'ispettore per l'IRC
dott. Ruggero Morandi

Procedura per esercitare il diritto di scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola

1. La scelta che si opera al momento dell'iscrizione on line riguarda innanzitutto l'avvalersi o il non avvalersi dell'IRC. Per l'esercizio di tale scelta viene utilizzato a sistema uno specifico riquadro adeguato alla normativa.
2. La scelta ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, inclusi gli Istituti Comprensivi. Di conseguenza, in tali istituti, la scelta fatta alla classe prima della scuola primaria continua a valere fino alla classe terza della scuola secondaria di primo grado.
3. La scelta operata al primo anno di iscrizione viene quindi automaticamente confermata per gli anni successivi, salvo che il soggetto non manifesti espressamente la volontà di modificarla. In ogni caso non è possibile modificare la scelta effettuata nel corso dell'anno scolastico. L'eventuale domanda di variazione della scelta deve essere presentata entro il termine previsto per le iscrizioni, su iniziativa dell'interessato, e può avere effetto solo a partire dall'anno scolastico successivo.
Per eventuali richieste di modifica della scelta di avvalersi negli anni successivi a quello di iscrizione, si utilizza il modello cartaceo previsto (*vedi fac simile Mod. A*).
4. Per chi si avvale, l'IRC diventa disciplina scolastica curricolare a tutti gli effetti e si svolge secondo le modalità e caratteristiche comuni a tutte le discipline. Esso appartiene alla quota nazionale obbligatoria dell'orario delle scuole di ogni ordine e grado.
5. A chi ha scelto di non avvalersi dell'IRC, la scuola deve offrire quella indicata tra le opzioni alternative possibili e cioè: *attività didattiche e formative, studio individuale assistito, libera attività di studio (solo per il secondo ciclo), non frequenza della scuola* (si ricorda qui che è necessaria la controfirma del genitore dell'alunno minorenni frequentante un istituto d'istruzione secondaria di secondo grado che abbia effettuato la scelta di *non frequenza della scuola*).
Per l'opzione tra le diverse attività alternative all'IRC di chi decide di non avvalersi dello stesso negli anni successivi a quello di iscrizione, si utilizza il modello cartaceo previsto (*vedi fac simile Mod. B*).

Modello A

per tutti gli studenti

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Alunno _____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Firma: _____

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Data

Scuola Classe Sezione

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

Organizzazione delle opzioni alternative per gli studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola

Quattro sono le opzioni possibili che la scuola è tenuta ad offrire agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica:

- A) Attività didattiche e formative
- B) Attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente
- C) Libera attività di studio e/o di ricerca senza assistenza di personale docente
- D) Non frequenza della scuola nelle ore di IRC

A) Le **attività didattiche e formative** non consistono in una disciplina scolastica costituita e definita, ma si tratta di attività comunque di rilievo didattico e formativo offerte in forma subordinata a chi non si avvale dell'IRC. Esprimono una risposta di responsabilità educativa dell'istituto scolastico nei confronti degli studenti che non si avvalgono e costituiscono anche una interessante opportunità di programmazione didattica per il Collegio dei docenti, che dovrebbe valorizzare al meglio questa occasione formativa.

Definire e programmare le attività didattiche e formative spetta infatti al Collegio dei docenti entro il primo mese dall'inizio delle lezioni.

I contenuti di queste attività non devono risultare discriminanti, e pertanto non si può prevedere che essi appartengano a programmi curricolari, costituendo ciò un ingiustificato vantaggio per i non avvalentisi che verrebbero a godere di un supplemento orario in alcune materie. Gli orientamenti che emergono dalla normativa disponibile indicano che tali attività siano volte, per la scuola elementare, "all'approfondimento di quelle parti dei programmi più strettamente attinenti ai valori fondamentali della vita e alla convivenza civile" (CC.MM. 129 del 1986). Il suggerimento si estende e si specifica nell'ordine secondario dove la CM 130/86 invita per la scuola media ad approfondire "le tematiche dei valori fondamentali della vita e della convivenza civile", individuandole nei programmi di storia e di educazione civica, mentre la CM 131/86 aggiunge per la scuola superiore anche i programmi di filosofia, suggerendo in maniera più vasta di far ricorso anche ai documenti del pensiero e dell'esperienza umana relativa ai predetti valori.

Anche per le attività alternative, quantunque non si configurino come disciplina scolastica curricolare, si dà luogo a valutazione. Gli insegnanti incaricati partecipano perciò alle operazioni di valutazione, limitatamente agli studenti di loro competenza, come avviene per gli insegnanti di religione cattolica (CM 316/87).

B) Anche le **attività di studio individuale assistito** devono essere programmate e organizzate dalla scuola attraverso gli organi competenti; si tratterà di destinare spazi o locali agli studenti che optano per queste attività, definendo le modalità dell'assistenza degli studenti da parte del personale docente.

C) La **libera attività di studio individuale** prevede solamente, da parte dell'istituto scolastico, la definizione e predisposizione dei locali o degli spazi per svolgere tale attività, rimanendo comunque fermo per la scuola l'obbligo di vigilanza.

D) L'opzione di **non frequenza della scuola nelle ore di IRC** esige il rispetto dei doveri di vigilanza, che consistono principalmente nel raccogliere le dichiarazioni dei genitori o degli studenti maggiorenni circa il subentro delle loro responsabilità con l'uscita da scuola.

Mentre la scelta di avvalersi o meno dell'IRC ha rilievo nazionale (è la Repubblica che chiede di esercitare la scelta in nome di principi costituzionali), le quattro opzioni alternative costituiscono uno spazio didattico che viene demandato all'autonomia delle scuole perché lo interpretino secondo il profilo che informa ciascun specifico progetto educativo. In ogni caso le scelte effettuate, relativamente all'avvalersi o non avvalersi dell'IRC e alle ulteriori opzioni riservate a chi ha scelto di non avvalersi dell'IRC, non possono dare origine ad alcuna forma di discriminazione; non possono dunque costituire criterio né per la formazione delle classi né per la collocazione oraria delle lezioni.

Fac simile - Modello B
per i soli studenti che non si avvalgono dell'irc

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

Alunno _____

Scuola _____ Classe _____ Sezione _____

Il sottoscritto, consapevole che la scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce, chiede, in luogo dell'insegnamento della religione cattolica: *(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)*

- | | | |
|-----------|---|--------------------------|
| A) | ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE | <input type="checkbox"/> |
| B) | ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI
CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE | <input type="checkbox"/> |
| C) | ATTIVITÀ DI STUDIO E/O RICERCA INDIVIDUALI
SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE | <input type="checkbox"/> |
| D) | NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA | <input type="checkbox"/> |

Firma: _____

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)
- Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54)

Controfirma del genitore dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D).

Data _____